

N. 12-1/2024 R.G. LIQ. GIUD.



TRIBUNALE DI BIELLA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Rava	Presidente
dott. Emanuele Migliore	Giudice
dott. Enrico Chemollo	Giudice relatore

nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso *ex art.* 206 C.C.I.I.

da

U['] _____, società di diritto olandese iscritta al registro delle
imprese al n. _____ in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti _____

opponente

contro

ITALIA SYNTESALLOYS S.p.a. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, (C.F. e P.I.

in persona della Curatrice, dott.ssa Daniela Maria ORTELLI, rappresentata e difesa
dall'avv. Francesco Maria DIMUNDO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Milano, via Passione n. 6 (PEC francescomaria.dimundo@milano.pecavvocati.it);

procedura opposta

in punto: opposizione allo stato passivo in materia di opponibilità di pegno non possessorio non registrato

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 7/3/2025, U [REDACTED] U.A. ha proposto opposizione *ex art. 206 co. 2 C.C.I.I.* alla decisione assunta dal Giudice delegato della procedura n. 12/2024 R.G. LIQ.GIUD., all'esito dell'udienza di esame del passivo tenutasi in data 5/2/2025, con cui è stata accolta, come da proposta della Curatela, la domanda di ammissione presentata dal creditore per il minor importo di € 2.066.965,09 al chirografo, rispetto alla domanda dallo stesso presentata di ammissione per complessivi € 2.118.890,47 oltre interessi monitori maturandi, con richiesta di riconoscimento della prelazione derivante da pegno non possessorio.

In particolare, con la domanda di insinuazione proposta *ex art. 201 C.C.I.I.* con ricorso depositato in data 13/12/2024, l'odierno opponente aveva dedotto:

- di avere stipulato con la società oggi in liquidazione giudiziale, quando *in bonis*, taluni contratti per la fornitura di metalli, ed in particolare il 16/1/2020 del gruppo platino ed in data 31/3/2021 di argento, con previsione che ITALIA SYNTESALLOYS prestasse ad U [REDACTED], mediante separato contratto, “una garanzia tramite la costituzione in pegno di una parte delle sue attrezzature”, poi effettivamente prestata con stipulazione di contratto di garanzia in forza del quale ITALIA SYNTESALLOYS aveva posto a favore di U _____ “i propri impianti e macchinari descritti nell'allegato 2” ed il cui importo era successivamente stato aumentato con sottoscrizione di due *addenda* nell'aprile e novembre 2021 (docc. 1 - 5 opponente);
- di essersi ITALIA SYNTESALLOYS resa inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento dell'importo in linea capitale di € 1.778.350,00, portato dalle relative fatture emesse da U [REDACTED] nell'anno 2022 relative al contratto di fornitura di argento, oltre ad essere debitrice dell'ulteriore importo di € 131.231,11 a titolo di interessi al 4% annuo sulla suddetta somma fino al 31/12/2023, come anche riconosciuto con atto del 23/5/2024 (doc. 28 opponente), nonché all'obbligazione di iscrivere il pegno non possessorio presso l'apposito registro, istituito nel 2023;
- di essere in data 17/9/2024 stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di ITALIA SYNTESALLOYS senza che detto pegno non possessorio fosse stato registrato.

Rispetto a tale domanda, la proposta della Curatela in sede di progetto di stato passivo era stata la seguente: *“rilevato che l'ammontare del credito risulta provato dai documenti in atto; rilevato, quanto al pegno non possessorio, che l'articolo 1, comma 4 del Decreto n. 59/2016 prevede che esso - anche se precedentemente costituito - diventi opponibile alle ‘procedure esecutive e concorsuali’ dal momento dell'iscrizione nel Registro dei Pegni non possessori; rilevato che il Registro è stato istituito nel 2023 e quindi, ancorché successivamente alla costituzione del pegno, ben oltre un anno prima dell'apertura della liquidazione giudiziale; rilevato quindi che tale pegno non è opponibile alla L.G.; tutto ciò rilevato si ammette al chirografo per € 2.066.956,09 comprensivo di interessi di mora sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale”.*

Sulla suddetta proposta della Curatela il creditore aveva poi proposto osservazioni, affermando in sostanza l'opponibilità del pegno non possessorio alla procedura, anche in assenza di registrazione, sia in quanto costituito in data anteriore all'istituzione del registro, sia in quanto la mancata iscrizione sarebbe dovuta ad un inadempimento della debitrice, ragion per cui in subordine aveva chiesto al G.D. di ordinare al conservatore di procedere all'iscrizione dello stesso o in ulteriore subordine di ammettersi al passivo l'ulteriore somma corrispondente al danno subito per la mancata iscrizione, in misura pari alla minor soddisfazione ottenibile in conseguenza del mancato riconoscimento della prelazione, oltre agli interessi di mora maturati dal 1/1/2024.

All'udienza di esame dello stato passivo, la Curatela aveva modificato la propria proposta, che era stata integralmente recepita dal provvedimento del Giudice delegato, nei seguenti termini: *"rilevato che l'ammontare del credito risulta provato dai documenti in atto; rilevato, quanto al pegno non possessorio, che l'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n.59/2016 prevede che esso - anche se precedentemente costituito - diventi opponibile alle "procedure esecutive e concorsuali" dal momento dell'iscrizione nel Registro dei Pegni non possessori; rilevato che il Registro è stato istituito nel 2023 e quindi, ancorché successivamente alla costituzione del pegno, ben oltre un anno prima dell'apertura della liquidazione giudiziale; rilevato che quindi il pegno non possessorio stipulato ha prodotto i propri effetti soltanto tra le parti e che la procedura di L.G. non è una di queste; tutto ciò rilevato il pegno non è opponibile alla L.G. e quindi la prelazione richiesta non può essere ammessa; rilevato che la richiesta di risarcimento del danno è inammissibile perché indeterminata, non essendo al momento neppure possibile quantificare la ipotizzata differenza tra la soddisfazione del creditore come creditore privilegiato e come creditore chirografario; rilevato che gli interessi sul credito chirografario maturano solo sino alla data di apertura della L.G.; tutto ciò rilevato si ammette al chirografo per € 2.066.956,09 comprensivo di interessi di mora sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale, esclusa la differenza di € 51.925,38 per interessi successivi perché non spettanti".*

Con la presente opposizione U[] ha contestato tale provvedimento, chiedendo:

- in via principale, di essere ammessa al passivo con prelazione derivante da pegno non possessorio per la somma di € 1.778.350,00 in linea capitale, oltre ad € 131.231,11 per interessi concordati sino al 31/12/2023, nonché € 209.309,36 per interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dal 1/1/2024 al 13/12/2024, data di presentazione della domanda di ammissione al passivo, oltre agli ulteriori interessi moratori maturandi;
- in via subordinata, l'ammissione per i medesimi importi, sempre con prelazione derivante da pegno non possessorio sui beni sopra descritti, previo accertamento dell'inadempimento di ITALIA SYNTESALLOYS all'obbligo dalla stessa assunto di iscrivere il pegno non possessorio presso il registro dei pegni non possessori dell'Agenzia delle Entrate e conseguente pronuncia *ex art. 2932 c.c.* costitutiva degli effetti del contratto non concluso, con ordine all'Agenzia delle Entrate di perfezionare tale iscrizione";

- in via ulteriormente subordinata, l'ammissione al chirografo per il medesimo importo in linea capitale e per interessi pattiziamente concordati sino al 31/12/2023, oltre ad € 157.383,98 per interessi moratori *ex art. 5 D.Lgs. 231/2002* dal 1/1/2024 al 17/9/2024, nonché per un ulteriore importo, a titolo di risarcimento del danno, pari alla differenza fra quanto le sarebbe stato riconosciuto quale creditore con prelazione e quanto effettivamente riconosciutole quale creditore chirografario.

Con decreto del 12/3/2025 il Giudice delegato alla trattazione ha fissato udienza *ex art. 207 co. 3 C.C.I.I.* per la comparizione delle parti innanzi a sé al giorno 29/4/2025.

Con comparsa depositata in data 7/4/2025 si è costituita la procedura opposta, in primo luogo istando per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, stante l'affermata carenza di specificità dei motivi *ex art. 342 c.p.c.* e per coincidenza delle ragioni addotte dal creditore con quelle svolte in sede di istanza di ammissione al passivo e nelle osservazioni.

In secondo luogo, la procedura ha contestato nel merito le ragioni dell'opposizione, chiedendone l'integrale rigetto per le medesime ragioni addotte in sede di progetto di stato passivo e di proposta di ammissione, che ha sviluppato argomentando ulteriormente sull'inopponibilità del pegno non possessorio alle procedure esecutive in mancanza di previa iscrizione presso l'apposito registro, nonché sull'infondatezza dell'istanza subordinata di iscrizione del pegno tramite esecuzione in forma specifica *ex art. 2932 c.c.*, anche per inammissibilità di tale domanda in sede di opposizione allo stato passivo, nonché infine sull'inammissibilità della domanda proposta in via di estremo subordine di ammissione al chirografo dell'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno per la minor soddisfazione ottenibile a causa della mancata iscrizione del pegno non possessorio, poiché del tutto indeterminata.

Nel corso dell'udienza del 29/4/2025, ritenuta dal Giudice delegato alla trattazione superflua la concessione di termini per il deposito di note difensive *ex art. 207 co. 11 bis C.C.I.I.*, le parti si sono riportate alle rispettive, istanze, conclusioni ed argomentazioni, replicando a quelle avversarie.

In particolare parte opponente ha provveduto ad indicare in € 547.244,70 la misura della propria domanda ulteriormente subordinata di ammissione al chirografo del preteso credito risarcitorio per la mancata iscrizione del pegno ad opera della debitrice, pari alla somma che ha affermato ottenibile dalla vendita dei macchinari oggetto di pegno dedotte le spese necessarie alla vendita stessa, affermando che tale preciso ammontare si sarebbe “reso evidente” dopo il deposito del ricorso e sostenendo di aver formulato la domanda in ricorso in modo di per sé determinabile, avendolo poi meramente determinato, mentre la procedura opposta ha ribadito l'eccezione di inammissibilità di tale domanda risarcitoria, poiché da determinarsi precisamente già in sede di ricorso.

Ritenuta matura per la decisione, l'opposizione è stata rimessa a tal fine al Collegio, stante la natura documentale e l'irrilevanza dei capi di prova orale formulati dall'opponente.

L'opposizione è infondata e va pertanto integralmente rigettata per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, quanto all'eccepita inammissibilità del ricorso, ritiene il Tribunale che essa non sussista, *in primis*, per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché è pacifico in base all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità che l'opposizione allo stato passivo costituisce un giudizio di natura impugnatoria *sui generis*, non assimilabile all'appello, le cui norme non sono pertanto ad essa applicabili (cfr. *ex multis* Cass. 48/2025; Cass. 10047/2024; Cass. 35324/2023; Cass. 21991/2021; Cass. 1342/2016; Cass. 19145/2012).

Conseguentemente non coglie nel segno il richiamo da parte della difesa della procedura in ordine alla carenza di specificità dei motivi dell'opposizione per assenza di individuazione degli specifici capi della decisione impugnata e di indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti e delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

D'altra parte, anche a prescindere dal riferimento all'art. 342 c.p.c., come detto inapplicabile, all'inammissibilità dell'opposizione non si giunge nemmeno per il fatto che l'opponente, a suo fondamento, abbia addotto le medesime confutazioni ed argomenti già espressi nell'ambito della domanda di ammissione e delle successive osservazioni, posto che le peraltro isolate decisioni di merito citate dalla procedura opposta che hanno affermato tale principio non appaiono condivisibili in ragione del rapporto esistente tra il giudizio di opposizione allo stato passivo e la statuizione opposta del Giudice delegato, per cui il primo rappresenta un riesame a cognizione piena rispetto alla cognizione sommaria proprio della verifica dello stato passivo (*ex multis* cfr. Cass. 27902/2020; Cass. 19003/2017), il che conduce a ritenere che ben possa l'opponente sottoporre al vaglio del Tribunale, con le più ampie garanzie difensive esplicabili per la prima volta solo in sede di opposizione, anche le stesse censure ed allegazioni già proposte innanzi al Giudice delegato.

Va inoltre sottolineato che la stessa sentenza del Tribunale di Torino del 3/3/2025 citata dall'opponente, pur avendo affermato tale principio in linea teorica e comunque rispetto ad un'opposizione dissimile rispetto a quella in esame, non ha dichiarato inammissibile l'opposizione, bensì l'ha rigettata, come anche sottolineato dalla difesa dell'opponente.

Venendo dunque al merito, ed in particolare alla richiesta ed ai motivi proposti in via principale, secondo cui in sostanza nel periodo antecedente all'introduzione del registro dei pegni non possessori, il pegno non possessorio dovrebbe considerarsi valido ed opponibile a priori anche nei riguardi dei terzi, posto che diversamente ragionando verrebbe meno la sua tipica funzione di garanzia, pervenendosi a detta dell'opponente ad una "soluzione illogica e in aperta violazione ai

principi generali del nostro ordinamento, incluso quello del legittimo affidamento”, essi risultano infondati non solo alla luce del chiaro dato testuale della disposizione di cui all’art. 1 co. 4 del D.L. 59/2016, ma anche dell’opinione dottrinale e dell’interpretazione giurisprudenziale relative alla normativa di cui si tratta.

La citata legge prevede infatti che “il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali”.

Ne discende che le affermazioni dell’opponente secondo cui il pegno non possessorio di cui si tratta, essendo stato validamente sottoscritto e concluso dalle parti nel settembre del 2020, e poi modificato nel 2021, sarebbe opponibile alla procedura in ragione della data certa della scrittura privata del 16 dicembre 2021, sono incongruenti con il dato letterale della legge, la quale ha inteso chiaramente distinguere tra il momento costitutivo del contratto, che “a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito” (art. 1 co. 3 D.L. 59/2016), ed il momento dell’iscrizione nell’apposito registro, dal quale “esclusivamente” esso è opponibile ai terzi, tra i quali il legislatore si è espressamente premurato di indicare proprio “le procedure concorsuali”.

Oltre al già sottolineato inequivoco tenore letterale di tale previsione, va altresì osservato che l’opinione dell’autorevole dottrina specializzata in materia, citata dalla difesa della procedura, conferma ampiamente tale *intentio legis* e la conclusione dell’inopponibilità ai terzi, ivi comprese le procedure concorsuali, del pegno non possessorio non iscritto nell’apposito registro, che secondo l’art. 1 co. 6 del D.L. 59/2016 (conv. in L. 119/2016) avrebbe dovuto essere disciplinato con “decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ed invece è stato emanato ben cinque anni dopo, con il D.M. 114/2021, e con successiva istituzione del registro nel giugno 2023.

La condivisibile elaborazione dottrinale non ha infatti mancato di rimarcare, sino all’effettiva istituzione del registro di cui si tratta, l’inutilità pratica dell’istituto in questione, avendo osservato come “la mancata istituzione del registro informatizzato consent[isse] di stipulare il pegno non possessorio con effetti soltanto tra le parti”, e che “l’istituto non [era] ancora operante/operativo”, non avendo “ancora avuto concreta attuazione” e costituendo dunque la relativa previsione all’epoca “lettera morta”.

Sulla stessa linea si è infine posta la giurisprudenza di merito, sancendo l'inopponibilità del pegno non possessorio nei riguardi dei terzi e delle procedure esecutive e concorsuali in assenza di iscrizione nel registro informatizzato previsto dalla legge, ravvisando peraltro condivisibilmente la relativa *ratio legis* nell'assenza, rispetto al pegno ordinario (possessorio), dello spossessamento che costituisce la modalità attraverso cui i terzi normalmente ne hanno conoscenza (Corte app. Milano 2392/2021; Trib. Vicenza 859/2021).

Non risulta del resto idonea ad inficiare tale conclusione l'affermazione dell'opponente secondo cui la mancata iscrizione del pegno sia fatto imputabile ad ITALIA SYNTESALLOYS, poiché, come sottolineato anche dalla difesa della procedura già in sede di proposta di ammissione al passivo, ben avrebbe potuto la stessa società opponente procedervi essa stessa, come infatti previsto dall'art. 3 del D.M. 114/2021 istitutivo del registro dei pegni non possessori, il quale attribuisce la facoltà di iscrizione a ciascuna delle parti del contratto.

Tale ultima considerazione costituisce altresì una ragione di infondatezza di entrambe le domande proposte in via subordinata dall'opponente.

In particolare, quanto alla domanda volta ad ottenere ad ottenere sentenza costitutiva *ex art. 2932 c.c.* che produca gli effetti dell'iscrizione del pegno non possessorio presso il registro, con ordine all'Agenzia di perfezionarla, essa risulta infondata *in primis* in quanto la stessa creditrice ben avrebbe potuto effettuare l'iscrizione del pegno non possessorio a partire dal giugno 2023 presso l'apposito registro, avendo avuto dunque ben oltre un anno di tempo per procedervi essa stessa.

In secondo luogo, occorre tener conto che quella di cui all'art. 2932 c.c. è previsione dedicata all'esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo a concludere un contratto, il che non corrisponde all'iscrizione di un contratto già concluso presso un registro con funzione di pubblicità dichiarativa ai sensi dell'art. 2193 c.c., la quale costituiva piuttosto un'obbligazione discendente dal contratto stesso, gravante su ITALIA SYNTESALLOYS, pur ben potendovi in ogni caso procedere, come detto, la stessa opponente.

In terzo luogo, l'azione di cui all'art. 2932 c.c. sarebbe in ogni caso inammissibile nell'ambito dello stato passivo, posto che come sancito dalla Suprema Corte, *"la domanda ex art. 2932 c.c. non rientra nell'ambito delle domande che possono e devono essere proposte nelle forme previste dagli artt. 92 ss. l. fall. Il preliminare di vendita, infatti, non trasferisce la proprietà ma obbliga a trasferirla, sicché il promissario acquirente non può vantare un diritto reale che lo legittimi ad una domanda ex art. 103 l. fall., di restituzione o di rivendica. Ne consegue l'improponibilità della domanda nelle forme previste dagli artt. 93 ss."* (Cass. 7297/2015)

Quanto infine alla domanda proposta in via ulteriormente subordinata dall'opponente, volta ad ottenere l'ammissione al chirografo dell'ulteriore somma di € 547.244,70 a titolo di risarcimento del danno, corrispondente alla somma che ha affermato ottenibile dalla vendita dei macchinari oggetto di pegno dedotte le spese necessarie alla vendita stessa, anch'essa risulta infondata per la medesima ragione che la stessa parte opponente avrebbe potuto procedere all'iscrizione del pegno non possessorio presso il registro a partire dal giugno 2023, il che costituisce un fatto idoneo all'interruzione del nesso causale rispetto all'eventualmente accertata condotta colposa della società debitrice, nonché ad integrare un danno certamente evitabile dal creditore usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 co. 2 c.c.), come del resto puntualmente eccepito dalla procedura opposta.

Va, in conclusione, rigettata l'opposizione e condannata l'opponente, in quanto soccombente, a rifondere alla procedura opposta le spese di lite, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e delle allegate tabelle relative ai giudizi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale (tab. 2), tenuto conto del valore della causa superiore ad € 2.000.000,01 (art. 6), ritenendosi congruo il riferimento ai valori medi per tutte le fasi del giudizio ad eccezione di quella istruttoria/di trattazione, visto il mancato svolgimento di attività istruttoria, e così in complessivi € 37.900,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Occorre infine dare atto del recente *revirement* della giurisprudenza di legittimità per cui *“il giudice dell'opposizione allo stato passivo deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio”* (Cass. 48/2025; in senso contrario cfr. Cass. 35324/2023).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita:

- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore della procedura opposta, che liquida in complessivi € 37.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ove dovuta.

Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 14/5/2025

Si comunichi.

Il Giudice rel. est.
dott. Enrico Chemollo

La Presidente
dott.ssa Paola Rava